

Ai gentili Clienti  
Loro sedi

---

## **LIMITE ALL'UTILIZZO DEI CONTANTI E INCENTIVO AI PAGAMENTI ELETTRONICI**

*Gentile Cliente,*

*con la stesura del presente documento intendiamo informarLa sulle disposizioni relative ai pagamenti elettronici e ai limiti sull'utilizzo del denaro contante introdotte dall'entrata in vigore del DL n°124/2019, pubblicato in GU Serie Generale n.252 del 26-10-2019.*

### **Gli allegati da consultare:**

#### ***I pagamenti elettronici***

<i>Premessa.....</i>	<i>2</i>
<i>Art. 18 – Modifiche al regime dell'utilizzo del contante .....</i>	<i>2</i>
<i>Regime sanzionatori .....</i>	<i>3</i>
<i>Art. 22 – Credito d'imposta per pagamenti elettronici.....</i>	<i>4</i>
<i>Art. 23 – Sanzioni per mancata accettazione di pagamenti elettronici.....</i>	<i>5</i>
<b>SCHEDA PRATICA.....</b>	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>

## Limite all'uso dei contanti e incentivi per i pagamenti elettronici

### Premessa

---

Tra le diverse disposizioni contenute nel D.L. n. 124/2019, pubblicato in GU Serie Generale n.252 del 26-10-2019, rilevante importanza è ricoperta dalle disposizioni relative alle limitazioni sull'utilizzo del denaro contante e l'incentivo verso i pagamenti elettronici. In merito, le novità introdotte dal Decreto Fiscale collegato alla manovra di Bilancio 2020 sono:

Art. 18	Modifiche al regime dell'utilizzo del contante
Art. 22	Credito d'imposta su commissioni pagamenti elettronici
Art. 23	Sanzioni per mancata accettazione di pagamenti effettuati con carte di credito o debito

### Modifiche al regime dell'utilizzo del contante

---

La normativa antiriciclaggio prevede:

#### Art.49, D.Lgs. 231/2007

*È vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente **pari o superiore a 3.000 euro**.*

Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificialmente frazionati.

---

**NOTA BENE** – I trasferimenti che eccedano il limite dei 3.000 euro possono tuttavia essere eseguiti per il tramite di banche, Poste Italiane S.p.A., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento.

---




### L'articolo 18 del D.L. n.124/2019

detta disposizioni volte modificare il regime di utilizzo del contante, stabilendo che il **valore soglia**, pari a 3.000 euro nella legislazione previgente, oltre il quale si applica il **divieto al trasferimento del contante fra soggetti diversi**, venga **ridotto a 2.000 euro a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021**, per ridursi ulteriormente a 1.000 euro a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Tale articolo ridefinisce:

- la **soglia oltre la quale si applica il divieto al trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore** in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche;
- la **soglia per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta**, svolta dai soggetti, iscritti in una specifica sezione, i quali esercitano professionalmente nei confronti del pubblico dell'attività di cambiavalute.



### Regime sanzionatorio

Prima dell'approvazione del DL n.124/2019, il regime sanzionatorio applicabile in caso di inosservanza delle predette soglie limite all'utilizzo del contante era quello previsto dall'articolo 63 del D.Lgs. 231/2007:

➤ *"Fatta salva l'efficacia degli atti, alle violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 2, 3, 5, 6 e 7, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 50.000 euro."*

L'articolo 18 del DL n.124/2019 ha inserito nel DLgs. n.231/2007:

### Comma 1-ter, art.63

Per le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 il minimo edittale, applicabile ai sensi del comma 1, è fissato a 2.000 euro.  
Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1° gennaio 2022, il minimo edittale, applicabile ai sensi del comma 1, è fissato a 1.000 euro.



### Credito d'imposta per pagamenti elettronici

L'articolo 22 introduce un **credito d'imposta pari al 30 per cento delle commissioni addebitate per transazioni effettuate con carte di pagamento** a decorrere dal 1° luglio 2020.

Esso è riconosciuto a **esercenti i cui ricavi e compensi riferiti all'anno d'imposta precedente non eccedano l'importo di 400.000 euro**.  
L'agevolazione si applica nel rispetto della normativa europea sugli aiuti *de minimis*.

<b>Soggetti beneficiari</b>	È riconosciuto agli esercenti attività di impresa, arte o professioni i cui ricavi e compensi riferiti all'anno d'imposta precedente non eccedano l'importo di 400.000 euro.
<b>Misura credito</b>	30 per cento delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate
<b>Modalità utilizzo credito</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• esclusivamente in compensazione mediante modello F24</li> <li>• a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa</li> <li>• deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.</li> </ul>
<b>Il credito</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi né del valore alla produzione ai fini IRAP.</li> <li>• Si applica nel rispetto della normativa europea sugli aiuti <i>de minimis</i>.</li> <li>• Spetta per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dal 1° luglio 2020</li> </ul>

### Sanzioni per mancata accettazione di pagamenti elettronici

#### L'articolo 15, comma 4, DL n.179/2012

ha introdotto dal 1° luglio 2014 l'obbligo, gravante sui soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi anche professionali, di **accettare pagamenti effettuati con carte di debito** (c.d. **obbligo di POS**). Successivamente, la legge n. 204 del 2015 (legge di stabilità per il 2016) ha esteso l'obbligo per i **commercianti e i professionisti** di accettare pagamenti anche mediante **carte di credito**, oltre che di debito, tranne nei casi di oggettiva impossibilità tecnica.

L'articolo 23 è stato soppresso.

**Art. 23, DI 124/2019**

**L'articolo disciplinava le sanzioni amministrative** per la violazione dell'obbligo, da parte di **commercianti e professionisti**, di accettare **pagamenti con carte di debito o di credito**. L'importo della sanzione era stato fissato in **30 euro**, aumentato del 4 per cento del valore della transazione. Non trova applicazione il pagamento in misura ridotta, previsto dalle disposizioni vigenti in materia di sanzioni amministrative.

**L' articolo in fase di conversione è stato soppresso, pertanto non sono previste sanzioni al momento in caso di rifiuto del pagamento con carte di credito o debito.**

Restiamo a disposizione per informazioni, chiarimenti e assistenza.

Studio **TOMASSETTI & PARTNERS**

Marco Tomassetti